



Punti principali dell'accordo Stato - Regioni sulla formazione alla sicurezza sul lavoro

0. Premessa

Il Comitato Formazione AIAS, dopo avere accuratamente esaminato l'articolato legislativo dell'Accordo Stato-Regioni inerente alla formazione alla sicurezza dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, ha elaborato il documento sintetico sotto indicato, riguardante la normativa in oggetto.

Il Comitato evidenzia la necessità di acquisire ulteriori chiarimenti ed approfondimenti su alcuni punti non esaustivi dell'articolato di legge.

Pertanto l'AIAS non si assume alcuna responsabilità circa le interpretazioni desunte da alcuni punti dell'Accordo, in particolare l'interpretazione di alcune scadenze, contenute nelle norme transitorie, rimandando le effettive interpretazioni legislative a specifiche circolari ministeriali.

Il Comitato auspica che il lavoro svolto sia di aiuto a tutti i Soci per fornire indicazioni operative sull'applicazione di quanto contenuto nell'Accordo e ringrazia i Soci che esprimeranno osservazioni e commenti motivati e documentati utili a migliorare la corretta attuazione delle nuove disposizioni normative.

In proposito il Comitato segnala che sarà istituito nei prossimi giorni sul sito AIAS un apposito Forum dedicato alla Formazione alla sicurezza.

1. Elementi generali dell'Accordo

L'Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicato in data 11 gennaio 2012 sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n° 8, disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell'aggiornamento dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08.

L'Accordo è parte integrante dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/08, articolo sanzionato penalmente.

La formazione prevista dall'Accordo è distinta da quella prevista dai Titoli successivi al Titolo I del D.Lgs. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari.

Parimenti l'Accordo non disciplina l'Addestramento i cui programmi e ore devono essere definiti in base a quanto prevede l'art. 2, comma 1, lettera cc del D.Lgs. 81/08.

Allo stesso modo l'Accordo non riguarda l'informazione ai lavoratori che è disciplinata dall'art. 36 del D.Lgs. 81/08.

L'Accordo ribadisce che nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi devono essere realizzati previa verifica della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore.

Sempre nei confronti dei lavoratori stranieri possono essere previsti specifici programmi di formazione preliminare in modalità e-learning.

L'Accordo disciplina, infine, l'utilizzo della modalità di erogazione della formazione mediante e-learning, precisando in un allegato specifico (Allegato 1) quali caratteristiche devono possedere i corsi erogati in modalità e-learning.

Un aspetto importante dell'Accordo riguarda la collaborazione con gli enti bilaterali o con gli organismi paritetici.

L'Accordo prevede infatti che i corsi di formazione per i lavoratori debbano essere realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti dall'art.2 del D.Lgs. n° 276/03, ove esistenti nel territorio e nel settore nel quale opera l'azienda.

In mancanza dell'ente bilaterale o nel caso di mancata risposta dell'ente bilaterale entro 15 giorni dall'inoltro della richiesta di collaborazione, il datore di lavoro può procedere autonomamente alla realizzazione dell'attività di formazione da esso prevista.

2. Le novità introdotte.

L'Accordo presenta diverse novità sia sul piano dei contenuti, sia sul piano delle metodologie, sia sul piano della scansione temporale minima delle diverse azioni formative, in funzione dei destinatari e della classe di rischio aziendale. Le principali novità riguardanti l'organizzazione della formazione sono:

- 1) *Articolazione della durata minima della formazione dei lavoratori e del successivo aggiornamento periodico in funzione della classe di rischio di appartenenza dell'azienda*
- 2) *Requisiti dei docenti, che devono dimostrare di possedere una specifica esperienza in relazione alle tematiche trattate*
- 3) *Organizzazione della formazione, prevedendo una serie di figure e di atti documentati e, in particolare la presenza di un soggetto organizzatore e di un responsabile del progetto formativo*
- 4) *Metodologia di insegnamento/apprendimento, per la quale è richiesto un modello teso a privilegiare l'interattività e la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento.*

- 5) *Utilizzo dell'e-learning per alcune delle attività formative, nel rispetto dei criteri previsti dall'allegato 1 dell'Accordo.*
- 6) *L'estensione del percorso formativo previsto per i lavoratori anche ai soggetti di cui all'art. 21 (Componenti imprese familiari e lavoratori autonomi)*
- 7) *Il coinvolgimento nei programmi formativi degli enti bilaterali o degli organismi paritetici, ove esistenti.*
- 8) *Certificazione della formazione erogata mediante attestati di frequenza e di superamento delle prove di verifica.*
- 9) *Crediti formativi*
- 10) *Aggiornamento*

Per quanto riguarda l'articolazione del percorso formativo, le novità riguardano:

- 1) *L'articolazione della formazione dei lavoratori in due blocchi: una formazione generale e una formazione specifica.*
- 2) *L'inquadramento delle aziende in tre tipologie o classi di rischio (a rischio basso, medio, elevato) in funzione dei rischi riferiti al comparto o settore di appartenenza.*
- 3) *La durata minima della formazione generale di 4 ore per tutti i settori e riguardante i concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.*
- 4) *La durata minima della formazione specifica in funzione della classe di rischio cui appartiene l'azienda determinata in base al Macrosettore ATECO dell'azienda.*
- 5) *Contenuti e durata della formazione specifica subordinati all'effettiva presenza dei rischi nell'attività aziendale ed all'esito della valutazione dei rischi.*
- 6) *L'indicazione dell'Addestramento come attività a parte. Esso, pertanto, non è compreso nella durata minima della formazione.*
- 7) *L'obbligo di aggiornamento periodico.*

In relazione ai contenuti ed alla durata minima della formazione l'Accordo riporta nell'Allegato 2 la ripartizione delle aziende in tre gruppi, in funzione delle attività svolte in base al codice ATECO:

- ✓ *Aziende a rischio basso,*
- ✓ *Aziende a rischio medio*
- ✓ *Aziende a rischio alto.*

Nello schema riportato più avanti sono indicati i requisiti minimi degli interventi di formazione prescritti per ciascun gruppo di rischio.

2. Requisiti dei docenti, dell'organizzazione della formazione e della metodologia di insegnamento e di apprendimento.

I corsi devono essere **tenuti da docenti** (interni o esterni all'azienda) che possono dimostrare di possedere un'esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per quanto riguarda **l'organizzazione della formazione**, per ciascun corso si deve prevedere:

- a) *Un soggetto organizzatore del corso, che può essere lo stesso datore di lavoro;*
- b) *Un responsabile del progetto formativo (e quindi un progetto formativo), che può essere il docente stesso;*
- c) *I nominativi dei docenti;*
- d) *Un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;*
- e) *Il registro di presenza dei partecipanti;*
- f) *L'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste;*
- g) *La declinazione dei contenuti, tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché i contenuti connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.*

Per quanto riguarda **la metodologia di insegnamento/apprendimento**, deve essere privilegiato un approccio interattivo che comporti la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. Pertanto occorre:

- a) *Garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni e lavori in e di gruppo;*
- b) *Favorire metodologie di apprendimento interattive, basate ad esempio sul problem solving, applicate a simulazioni o a situazioni specifiche, ponendo particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione.*
- c) *Prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche.*

3. Attestati

Al termine di ciascun corso sono rilasciati appositi attestati:

- a) *Attestati di frequenza per i lavoratori qualora la presenza al corso abbia riguardato almeno il 90% delle ore previste;*
- b) *Attestati di frequenza e superamento della prova di verifica per i dirigenti ed i preposti*

Gli attestati devono prevedere:

- ✓ *Indicazione del soggetto organizzatore del corso*
- ✓ *Normativa di riferimento*
- ✓ *Dati anagrafici e profilo professionale del corsista*
- ✓ *Specifico tipologia del corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato*

- ✓ Periodo di svolgimento del corso
- ✓ Firma del soggetto organizzatore del corso.


4. Formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti

L'Accordo prevede percorsi formativi differenziati e specifici per i lavoratori, i dirigenti ed i preposti.

Di seguito sono schematizzati i requisiti minimi richiesti per la formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.

Schema requisiti minimi formazione

A) Formazione dei lavoratori



In sintesi:

<i>Rischio basso</i>	<i>Ore</i>	<i>Rischio medio</i>	<i>Ore</i>	<i>Rischio alto</i>	<i>ore</i>
<i>Formazione generale</i>	4	<i>Formazione generale</i>	4	<i>Formazione generale</i>	4
<i>Formazione specifica</i>	4	<i>Formazione specifica</i>	8	<i>Formazione specifica</i>	12
<i>Totale formazione minima</i>	8	<i>Totale formazione minima</i>	12	<i>Totale formazione minima</i>	16
Attestazione di frequenza					
Aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore per tutti i macrosettori di rischio					

B) Formazione dei preposti

<i>Formazione minima prevista per i lavoratori in funzione del macrosettore di rischio</i>	<i>Formazione particolare aggiuntiva di 8 ore per tutti i macrosettori di rischio.</i>
Prova di verifica obbligatoria mediante colloquio o test	
Attestato di frequenza e superamento della prova di verifica	
Aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore per tutti i macrosettori di rischio	

C) Formazione dei dirigenti

Formazione minima della durata di 16 ore strutturata in 4 moduli formativi			
<i>Modulo 1</i>	<i>Modulo 2</i>	<i>Modulo 3</i>	<i>Modulo 4</i>
Giuridico - normativo	Gestione e organizzazione della sicurezza	Individuazione e valutazione dei rischi	Comunicazione, formazione e consultazione
Prova di verifica obbligatoria mediante colloquio o test			
Attestato di frequenza e superamento della prova di verifica			
Aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore			

5. Crediti formativi, disposizioni transitorie e riconoscimento formazione pregressa

L'Accordo prevede le seguenti condizioni:

- Il modulo di formazione generale (4 ore) di lavoratori e preposti, costituisce credito formativo permanente;
- Sono riconosciuti crediti formativi nei casi di: costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con aziende dello stesso settore produttivo di quella di provenienza del lavoratore; la formazione specifica già effettuata nel caso di svolgimento di mansioni riconducibili ad un settore a maggiore rischio. La formazione specifica deve essere completata con un modulo formativo integrativo attinente ai nuovi rischi.
- Nel caso di cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie o sostanze o preparati pericolosi, è riconosciuto come credito formativo la sola formazione generale.
- La formazione particolare e aggiuntiva dei preposti e la formazione per i dirigenti sono riconosciute come credito formativo permanente;

Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che il lavoratore assunto deve ricoprire.

I crediti formativi per la formazione specifica cessano la loro validità nel momento in cui intervengono i cambiamenti previsti dai commi 4 e 6 dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08.

In fase di applicazione dell'Accordo sono anche previste le seguenti **disposizioni transitorie**:

- 1) *La formazione dei dirigenti e quella aggiuntiva dei preposti devono essere completate entro 18 mesi dalla pubblicazione dell'Accordo.*
- 2) *Il personale di nuova assunzione (compresi i dirigenti ed i preposti) deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente, o, qualora ciò non sia possibile, contestualmente all'assunzione. In ogni caso il corso di formazione previsto deve essere completato entro 60 giorni dall'assunzione.*
- 3) *In fase di prima applicazione non sono tenuti ad affrontare i corsi di formazione previsti dall'Accordo i lavoratori, i dirigenti ed i preposti che entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, abbiano frequentato corsi di formazione rispettosi delle indicazioni normative e dei contratti collettivi, per durata, contenuti e modalità di svolgimento, che siano stati formalmente e documentalmente approvati entro la data di entrata in vigore dell'Accordo.*
- 4) *Non sono tenuti a frequentare i corsi di cui al presente accordo i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di avere svolto, alla data di pubblicazione dell'Accordo, una formazione rispettante le indicazioni normative e dei contratti collettivi, per durata, contenuti e modalità di svolgimento. Per detti casi rimane comunque stabilito l'obbligo di aggiornamento e per i preposti l'obbligo di frequentare la formazione aggiuntiva prevista.*
- 5) *Per i lavoratori ed i preposti per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni, dalla data di pubblicazione dell'Accordo, l'obbligo di aggiornamento deve essere ottemperato entro 12 mesi.*
- 6) *Con riferimento ai preposti, nei casi indicati nei punti 4 e 5, la formazione particolare aggiuntiva per essi prevista, dovrà essere completata entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'Accordo.*
- 7) *Fermo restando l'obbligo di aggiornamento, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione previsto per essi previsto dal presente accordo, i dirigenti che dimostrino di avere svolto, dopo il 4 agosto 2003 ed entro la data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti, conformi all'art. 3 del D.M. 16/01/97, o a quelli del Modulo A per RSPP e ASPP, previsto dall'Accordo 26 gennaio 2006.*

Milano, 16 gennaio 2012

Il Coordinatore del Comitato C7.2 – Formazione del CTS AIAS
Dott. Piergiorgio Frasca –